

Tribunale di Reggio Emilia

(ordinanza di conferma, revoca o modifica delle misure protettive – art. 19, comma 4, ccii)

Il giudice

Nel procedimento iscritto al numero 3992 del ruolo generale dell'anno 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2023 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 19 ccii depositato in data 08/08/2023, la Group SpA, con sede in Montecchio Emilia (RE), premesso di avere presentato il 24/07/2023 alla CCIAA di Reggio Emilia istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi, ha chiesto la conferma nei confronti di tutti i creditori delle misure protettive del patrimonio operative ex art. 18 comma 1 ccii, nonché l'assunzione di *«tutti i provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari o opportuni al fine di proteggere il patrimonio della Società nella fase delle trattative di cui alla avviata composizione negoziata della crisi»*. Le misure protettive sono state richieste per la durata massima di giorni 120.

La ricorrente svolge attività di progettazione, produzione e commercio di linee automatiche per il confezionamento e la movimentazione nel settore dell'industria alimentare e si trova attualmente in stato di crisi finanziaria per ragioni sia di carattere esogeno (aumento dei costi delle materie prime; aumento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario; riduzione degli ordini) sia di carattere endogeno (incremento della durata media delle commesse per effetto del cambiamento nel modello di business seguito; riduzione del valore della produzione; aumento dei costi fissi).

Al fine di superare tale stato di crisi, la ricorrente ha quindi dato avvio alla procedura di composizione negoziata della crisi, elaborando un piano industriale che prevede, quali linee guida, la riduzione del valore della produzione dal 2024, la razionalizzazione dei costi di struttura e l'ottimizzazione del portafoglio commesse. La manovra finanziaria sottesa al piano presuppone l'ingresso nel capitale sociale di un nuovo socio di maggioranza e un successivo aumento di capitale sociale di almeno 30 milioni di euro. Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, ciò consentirebbe di proporre ai fornitori e ai creditori finanziari un pagamento dei debiti accumulati con uno stralcio e una tempistica ancora non compiutamente stabiliti.

Le iniziative industriali indicate dalla ricorrente per preservare la continuità aziendale e ripristinare l'equilibrio finanziario nel breve periodo, possono essere così sintetizzate: 1) gestione della tesoreria in ottica emergenziale; 2) riequilibrio di cassa delle commesse in portafoglio attraverso accordi con i clienti da definire nelle modalità più opportune e finalizzati al pagamento anticipato o con pagamenti in surroga delle forniture per il completamento delle commesse; 3)

apertura del processo di cassa integrazione straordinaria al fine di rendere i costi di struttura compatibili con gli attuali carichi di lavoro; 4) avvio di un processo strutturato di ricerca di un nuovo investitore.

Il piano di tesoreria elaborato dalla ricorrente, invece, si fonda principalmente sull'incasso dei crediti commerciali e da collaudo delle commesse, sull'incasso delle fatture da emettere derivanti dalla gestione delle commesse macchine e sull'ottenimento di nuova finanza urgente autorizzata dal Tribunale.

Con decreto in data 14/08/2023 il Tribunale ha fissato l'udienza del 12/09/2023 per la comparizione della ricorrente, dell'Esperto e dei creditori interessati (poi successivamente differita al 21/09/2023 nelle forme della trattazione scritta a motivo dell'elevato numero di parti costituite).

Si sono quindi costituiti nel presente giudizio n. 146 creditori, la maggioranza dei quali ha limitato il proprio intervento ad una mera precisazione del proprio credito.

I seguenti creditori, invece, hanno concluso per il rigetto della domanda di conferma delle misure protettive proposta dalla ricorrente, ritenendo non sussistenti concrete prospettive di risanamento:

I creditori Onlus s.c.s. a r.l., Srl e SpA hanno invece chiesto l'esenzione dalle misure protettive richieste dalla ricorrente a motivo della natura privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 codice civile dei crediti (quanto ad ovvero per essere creditore strategico della debitrice (Srl) o ancora per incapacità della ricorrente ad adempiere alla fornitura sottoscritta (SpA).

Il creditore Srl, infine, ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la nomina di un custode ai sensi degli artt. 54 e 55 ccii.

Nel termine concesso, l'Esperto ha depositato il proprio motivato parere, esprimendosi non favorevolmente sulla funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative, in

particolare non ravvisando concrete prospettive di realizzabilità del piano industriale proposto.

Successivamente, con atto in data 20/09/2023, l'Esperto ha aggiornato tale parere alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni documentali fornite dalla ricorrente: pur dando atto dell'esistenza di «*ineliminabili incertezze sulla prospettiva di risanamento e sull'effettiva possibilità di attuazione del piano ipotizzato*», l'Esperto ha comunque fornito un giudizio positivo sulle iniziative assunte dalla ricorrente per il superamento della crisi (definite come «*appropriate*» in astratto) e sul percorso rapidamente attivato per la ricerca di un nuovo investitore.

Come detto, l'udienza del 21/09/2023 si è svolta in trattazione scritta.

*** **

Il presente giudizio ha ad oggetto la conferma, modifica o revoca delle misure protettive ex art. 18 ccii richieste dalla ricorrente, in funzione della loro strumentalità ad assicurare il buon esito delle trattative avviate con i creditori.

In base alla nuova disciplina della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. ccii), l'imprenditore commerciale che si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile l'avveramento di uno stato di crisi o insolvenza, può chiedere alla CCIAA competente la nomina di un Esperto che agevoli le trattative con i creditori al fine di perseguire il risanamento dell'impresa.

Dal momento della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, l'art. 18 ccii prevede l'applicazione automatica delle misure protettive, con conseguente divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati o di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni o diritti con cui è esercitata l'attività d'impresa.

È inoltre previsto che i creditori nei cui confronti operino le misure protettive non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli, per il solo fatto dell'inadempimento pregresso.

A pena di inefficacia delle misure protettive, l'imprenditore deve chiederne al Tribunale la conferma o modifica entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'originaria istanza.

Il vaglio del giudice sulla strumentalità delle misure protettive e cautelari è condotto a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con tutti i creditori interessati e sentito il parere dell'Esperto.

Il giudice è chiamato in questi casi a contemperare l'interesse dei creditori a vedere soddisfatte le proprie legittime ragioni sul patrimonio dell'impresa, da un lato, con l'interesse del debitore alla prosecuzione dell'attività d'impresa in ripristinate condizioni di salute economico-finanziaria, dall'altro.

Il punto di equilibrio tra queste diverse posizioni va ricercato nell'effettiva realizzabilità del piano di risanamento proposto: solo laddove la valutazione sulla tenuta del piano sia positiva, gli interessi di tutti i soggetti coinvolti potranno in ipotesi ritenersi soddisfatti.

La natura cautelare del presente giudizio porta a ritenere che l'apprezzamento circa l'effettiva realizzabilità degli obiettivi del piano debba essere effettuato in termini di verosimiglianza (*fumus boni juris*).

La conferma delle misure protettive presuppone, inoltre, la verifica da parte del giudice dell'ulteriore requisito del *periculum in mora*, inteso come il pregiudizio irreparabile al buon esito delle trattative che potrebbe derivare dalla loro mancata concessione.

Fatte queste doverose premesse, deve ritenersi che nella specie sussistano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, nei termini di seguito precisati.

La Società si trova attualmente in uno stato di grave squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, avendo accumulato debiti per più di 240 milioni di euro. Tale situazione non è preclusiva, in astratto, della possibilità di dare corso e proseguire trattative con i creditori (finalizzate, ad esempio, alla sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o alla formulazione di una proposta di concordato preventivo), laddove in particolare la crisi appaia ancora reversibile ovvero vi sia l'evidenza della possibilità concreta per la debitrice, evidentemente tramite un intervento esterno, di proseguire l'attività aziendale e al contempo di offrire ai propri creditori una qualche utilità in termini di soddisfazione parziale dei propri diritti.

La manovra finanziaria predisposta dalla Società, così come le prospettate ipotesi di stralcio e ristrutturazione dei crediti, sono ancora in una fase di iniziale elaborazione, atteso che tutto il piano di risanamento sviluppato dalla debitrice, caratterizzato ad oggi da tratti di marcata genericità, si basa su di un fondamentale ed imprescindibile presupposto: l'ingresso nel capitale sociale di un nuovo investitore, che doti la Società delle risorse necessarie a dare concretezza al piano. Solo dopo che la ricorrente avrà completato la ricerca di un nuovo soggetto interessato all'acquisizione della Società, sarà evidentemente possibile conferire maggiore concretezza, anche in termini numerici, al piano e alla proposta da sottoporre all'attenzione dei creditori.

A seguito delle integrazioni, anche documentali, che la Società ha trasmesso all'Esperto e di cui la stessa ricorrente ha dato conto nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 21/09/2023, emergono due dati rilevanti ai fini della presente decisione: da un lato, l'espressa disponibilità dei creditori finanziari a partecipare alla composizione negoziata e, dall'altro, la sottoscrizione di cinque manifestazioni preliminari di interesse, seppure non vincolanti, da parte di altrettanti potenziali investitori.

Si prende atto, anzitutto, del fatto che una parte consistente del ceto creditorio (che rappresenta circa euro 102 milioni di crediti) non si è detta contraria, allo stato, a ricercare una soluzione negoziata

della crisi. Nella missiva 19/09/2023 sottoscritta dal rappresentante comune dei creditori finanziari, si legge infatti che questi ultimi *«hanno partecipato attivamente alla Composizione ed analizzato quanto ad oggi reso disponibile con la consueta attenzione riservata alle situazioni di crisi»* (doc. n. 9). Tale riconoscimento si accompagna alla conferma dell'intenzione *«di essere pronti a continuare a rispondere ad ogni iniziativa di confronto che la Società e l'Esperto riterranno di proporre loro ... fintanto che Egli [i.e. l'Esperto] riterrà sussistenti i presupposti della Composizione»*.

Quanto al piano di risanamento, la relativa sostenibilità si fonda, principalmente, sull'apporto di risorse (nell'ordine di almeno 30 milioni di euro) che saranno messe a disposizione della ricorrente da un nuovo investitore, attraverso un suo ingresso nella società e un contestuale aumento di capitale. Il processo di ricerca di questo nuovo soggetto non è, allo stato, ancora terminato ed anzi è solo nella sua fase iniziale. Come però confermato anche dall'Esperto nell'integrazione al proprio parere, il mercato è stato dalla Società *«sondato in modo ampio»* e vi sono *«segnali incoraggianti di un diffuso interessamento rispetto all'ipotesi di investimento in da parte di soggetti finanziari e industriali»*. Di tali segnali vi è tangibile evidenza nelle manifestazioni di interesse sottoscritte già da cinque potenziali investitori e prodotte agli atti del giudizio dalla Società (che ha provveduto, per ragioni di riservatezza, ad oscurare il nominativo dei soggetti interessati, di cui invece il Tribunale è stato messo a conoscenza in via riservata e diretta). A ciò si aggiungono, inoltre, n. 9 *«Non Disclosure Agreement»* sottoscritti da altri investitori, a riprova del concreto interesse suscitato nel mercato e, soprattutto, dell'effettiva attività di ricerca che la Società sta ponendo in essere.

In tale contesto, la Società sta operando anche al fine di preservare la continuità aziendale. Al riguardo, l'Esperto ha dato conto del fatto che *«la Società sta negoziando con i principali clienti accordi volti a definire le modalità, anche attraverso pagamenti anticipati o con pagamenti in surroga delle forniture, per concludere le commesse avviate, mantenere i rapporti commerciali (preservando l'avviamento) ed evitare penali per ritardi e contenziosi per inadempimenti contrattuali»* (cfr. pag. 3 dell'integrazione al parere).

All'esito di questa disamina, tenuto conto delle circostanze risultanti dall'esame degli atti e del parere dell'Esperto, può quindi ritenersi che:

- nel periodo intercorso tra il deposito della domanda di composizione negoziata (24/07/2023) e l'udienza fissata dal Tribunale (21/09/2023), la Società abbia in effetti avviato trattative con una parte rappresentativa del ceto creditorio (i creditori finanziari, anche tenuto conto dell'inclusione nel passivo dei debiti per acconti verso clienti, rappresentano infatti circa il 42% dell'indebitamento complessivo);
- solo una minima parte dei creditori costituitisi nel presente giudizio (rappresentanti crediti per un importo pari a circa il 6% dell'indebitamento complessivo, quanto ai fornitori, e a circa l'1,4%

quanto ai clienti per acconti già corrisposti) hanno chiesto il rigetto della domanda di conferma delle misure protettive;

➤ le prospettive di concreta realizzabilità del piano di risanamento dipendono, pressoché unicamente, dall'intervento di un investitore terzo che sia in grado di patrimonializzare in maniera consistente la Società;

➤ in quest'ottica la ricorrente ha dato avvio, in tempi brevi, ad un processo di ricerca che ha già suscitato il documentato interesse di diversi operatori del mercato;

➤ l'Esperto, pur sospendendo il giudizio sulla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati (essendo ciò legato, come detto, all'individuazione del terzo investitore), si è comunque espresso positivamente in ordine alle iniziative assunte dalla Società per superare lo stato di crisi, sottolineando come la ricorrente abbia compiuto *«una serie di significativi passi avanti nell'attuazione delle linee guida del piano presentato all'inizio della composizione, conferendo maggiore concretezza a talune ipotesi, ricercando il coinvolgimento dei principali creditori (banche e alcuni fornitori strategici) e attivando, con il costante supporto dei propri advisor, una serie di azioni urgenti nell'ambito della strategia individuata per la positiva risoluzione della crisi»*.

In conclusione, il giudizio sull'effettiva realizzabilità del piano prospettato dalla Società e sulla sua idoneità a conseguire il risanamento dell'impresa può ad oggi ritenersi, seppure in termini di verosimiglianza, positivo.

Deve ritenersi parimenti integrato il requisito del *periculum in mora*, nella misura in cui appare altamente probabile che l'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice ovvero l'avvio o la prosecuzione di iniziative individuali di carattere esecutivo pregiudicherebbero il buon esito dell'intrapresa composizione negoziata della crisi. Appare evidente, infatti, che solo trattando in condizioni di parità con tutti i creditori è possibile ipotizzare, per la debitrice, il raggiungimento del risultato perseguito. In questo senso, emerge quindi la funzionalità delle misure protettive richieste dalla Società alla realizzazione del piano di risanamento proposto, ivi compresa l'imposizione ai creditori del divieto di non dare esecuzione o di risolvere i contratti pendenti in ragione del pregresso inadempimento della ricorrente.

Per quel che concerne la determinazione della durata delle misure, si ritiene corretto concederle nella loro massima estensione temporale possibile (120 giorni), come richiesto dalla Società. Tale conclusione trova giustificazione nel numero elevato di creditori e nella prevedibile complessità delle trattative, circostanze che portano a ritenere che le stesse non si potranno ragionevolmente esaurire in breve termine (tenuto anche conto del *dies a quo*, da individuare nel giorno della pubblicazione dell'originaria istanza di nomina dell'Esperto).

I creditori costituiti nel presente giudizio che hanno chiesto il rigetto del ricorso hanno motivato le proprie difese in maniera generica, per

lo più riportandosi all'iniziale parere negativo dell'Esperto: in relazione a queste contestazioni, valga quanto esposto nella parte motiva che precede.

La difesa della costituita Onlus s.c.s. a r.l., premesso di avere stipulato con la ricorrente n. 4 convenzioni ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005, e di vantare nei suoi confronti un credito per appalti di servizi prestati da propri dipendenti con disabilità, ha chiesto di essere esonerata dall'eventuale applicazione delle misure protettive in ragione del fatto che il proprio credito dovrebbe essere equiparato a quello dei lavoratori dipendenti impiegati direttamente da Group SpA.

Al riguardo, occorre premettere che le convenzioni di inserimento lavorativo in cooperative sociali sono accordi stipulati tra l'Agenzia regionale per il lavoro e le cooperative sociali attraverso i quali le imprese affidano commesse di lavoro alle cooperative e queste ultime assumono lavoratori disabili in base al valore della commessa. In questo caso i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa possono essere computati dall'impresa ai fini dell'adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999.

La domanda è infondata e non può essere quindi accolta poiché il credito azionato dalla cooperativa sociale verso la ricorrente non è un credito di lavoro, che in quanto privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 codice civile godrebbe dell'esenzione richiesta, ma un credito derivante dall'esecuzione in appalto di un servizio il quale, al più e qualora ne ricorressero i presupposti, potrebbe godere del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 codice civile.

La Srl ha invece chiesto l'esenzione dalle misure protettive in quanto creditore strategico.

L'art. 19 comma 4 ccii prevede che il Tribunale, in sede di giudizio sulla conferma delle misure protettive, possa limitarne l'applicazione, tra l'altro, a determinate categorie di creditori. L'astratta possibilità riconosciuta dalla norma costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, che può trovare applicazione soltanto in limitati casi in cui, con il conforto del parere dell'Esperto, un determinato creditore o categoria ristretta di creditori assuma essere portatore di interessi economici prevalenti rispetto a quelli sottesi all'iniziativa assunta dall'imprenditore in crisi (il legislatore ha individuato a priori i lavoratori dipendenti come categoria meritevole di esenzione).

Nella specie, premesso che l'Esperto non ha segnalato l'esistenza di creditori destinatari potenziali di alcuna limitazione, la richiesta di esenzione formulata dall'istante è del tutto generica, non essendo neppure indicate le ragioni per le quali il creditore dovrebbe qualificarsi strategico, e non può quindi essere accolta.

La SpA, invece, ha chiesto di essere esentata dalle misure di protezione, in particolare per non subire le limitazioni imposte dall'art. 18 comma 5 ccii alla facoltà di chiedere, in caso di inadempimento, la risoluzione dei contratti in precedenza sottoscritti.

La domanda dell'istante è infondata e deve quindi essere respinta in quanto genericamente motivata: la creditrice, infatti, non ha dato minimo conto delle ragioni per cui la propria posizione sarebbe differente rispetto a quella di tutti gli altri creditori che versano nella medesima condizione, nei cui confronti trovano invece conferma le misure di protezione.

Deve escludersi, infine, la necessità allo stato della nomina di un custode dell'azienda, come invocata dalla creditrice Messersi Packaging Srl, non ravvisandosene i presupposti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che:

- la domanda è tempestiva in quanto presentata nel termine di cui all'art. 19, comma 1, ccii (l'istanza della Società e l'accettazione dell'Esperto sono state pubblicate presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 08/08/2023 ed in pari data la ricorrente ha iscritto a ruolo la domanda);
 - all'istanza risulta allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, ccii;
 - il contraddittorio con i creditori è stato regolarmente instaurato;
 - il piano di risanamento della Società appare ragionevolmente realizzabile, tenuto conto delle evidenze documentali disponibili;
 - la debitrice ha fornito prova della disponibilità a trattare di una parte rappresentativa dei creditori;
 - le misure protettive richieste risultano funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;
 - l'Esperto non ha espresso parere negativo al riguardo;
- tutto ciò considerato, le misure protettive devono essere confermate.

p.q.m.

visto l'art. 19, comma 4, ccii, in accoglimento del ricorso proposto dalla Group SpA, così provvede:

I. dispone l'applicazione nei confronti di tutti i creditori della Società, delle misure protettive ex art. 18, commi 1, 4 e 5 ccii per la durata di 120 giorni.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 27/09/2023

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati